



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI FROSINONE

SEZIONE 4

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|-------------|-----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | BALDASSARRA | GIOVANNI | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | SETTIMI | GIANCARLO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | DEL MONTE | ARCANGELO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1008/13

depositato il 18/11/2013

- avverso PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n° RU/890/13 CONTR.UNIFICATC
2013

contro: MEF-SEGR.-COMM. TRIB. PROVINCIALE DI FROSINONE

proposto dal ricorrente:

difeso da:

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 1008/13

UDIENZA DEL

17/09/2014

ore 10:00

SENTENZA

N°

1218/04/14

PRONUNCIATA IL:

17 SET. 2014

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

30 SET. 2014

Il Segretario

Barbara Capaldi

Le parti hanno precisato le seguenti conclusioni negli scritti difensivi e nella pubblica udienza del 17 settembre 2014:

- parte ricorrente: annullamento del provvedimento impugnato.

- l'Ufficio: il rigetto del ricorso.

*OGGETTO DELLA DOMANDA, SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E
MOTIVI DELLA SENTENZA*

Nel ricorso depositato il 18 novembre 2013 il signor [redacted] premesso di avere impugnato con ricorso cumulativo sessanta avvisi di accertamento emessi dal comune di [redacted] relativi ad ICI su aree fabbricabili per gli anni 2008 e 2009 – fa presente di avere determinato l'importo del contributo unificato (€ 120) per il ricorso cumulativo sulla base della somma degli importi dei tributi richiesti (€ 22.792).

L'Ufficio di segreteria della Commissione tributaria provinciale di Frosinone, invece, ha determinato l'importo del contributo unificato da corrispondere per il ricorso cumulativo sommando i contributi corrispondenti al valore di ciascun atto impugnato e, quindi, con invito n. 274 del 19 marzo 2013 ha chiesto al signor [redacted] di corrispondere l'integrazione di 560 euro.

A seguito del mancato pagamento nei termini dell'integrazione richiesta, con provvedimento n. 890 dell'8 luglio 2013 - ex art. 16, comma Ibis, del D.P.R. n. 115 del 2002 - ha irrogato nei confronti del signor [redacted] la sanzione di 1.120 euro, pari al 200 per cento dell'importo del contributo tributario non versato, oltre a spese per notifica (€ 8,75).

Avverso il predetto provvedimento, rappresentato e difeso dal dott. [redacted], produce ricorso il signor [redacted], eccependone l'illegittimità, in quanto sostiene che nel caso di ricorso cumulativo il contributo va commisurato al valore complessivo della controversia e non a quello dei singoli atti impugnati.

A sostegno dell'eccezione formulata cita sentenza favorevole della CTP di Campobasso (n. 129/1/2013) e di quella di Bari.

Conclude chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato, nonché la condanna dell'Ufficio alle spese.

L'Ufficio di segreteria della Commissione tributaria si costituisce in giudizio con memoria depositata il 4 dicembre 2013 in cui controdeduce che, in base



all'interpretazione letterale dell'art. 12, comma 5, del D. Lgs. n.546 del 1992, il valore della controversia è quello del tributo dovuto in base all'atto che viene impugnato. Soggiunge, a sostegno della propria tesi, che ogni atto impositivo costituisce l'esito di separati procedimenti accertativi e che la domanda di annullamento formulata con il ricorso impone al giudice di valutare la legittimità della pretesa contenuta in ciascun atto impositivo.

Con memoria illustrativa depositata il 5 giugno 2014, nel ribadire la correttezza della determinazione del contributo unificato nel ricorso cumulativo, richiama la novella contenuta nell'art. 1, comma 598, della legge n. 147 del 2013 - secondo cui nei processi tributari il valore della lite è determinato per ciascun atto impugnato - ed allega sentenze favorevoli della CTP di Bari.

Conclude chiedendo il rigetto del ricorso.

Il ricorso cumulativo avverso una pluralità di atti impositivi non è previsto né precluso dalla normativa vigente; la giurisprudenza della Corte di Cassazione ritiene legittimo il ricorso cumulativo soltanto a determinate condizioni.

Pertanto, la decisione sulla legittima determinazione dell'importo del contributo unificato nel caso di ricorso cumulativo deve necessariamente basarsi sulle caratteristiche del ricorso tributario che si rinvengono nella seguente, specifica normativa. L'art. 18, comma 2, lett. d), del D. Lgs. n. 546 del 1992, nel disciplinare l'introduzione del giudizio, prevede che il ricorso introduttivo indichi l'atto impugnato; ancora, l'art. 19 nell'indicare gli atti impugnabili afferma il principio della autonoma impugnabilità di ciascuno degli atti ivi indicati.

E' da considerare, infine, che da quanto precede discende che le singole questioni trattate nel ricorso cumulativo restano autonome e debbono essere, alla conclusione del giudizio, autonomamente definite.

Ciò comporta che l'importo del contributo unificato, nel caso di ricorso cumulativo, va determinato sulla base del valore dei singoli atti impugnati.

La complessità della materia si ritiene giustifichi la compensazione delle spese.



la Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone

P. Q. M.

RESPINGE IL RICORSO. SPESE COMPENSATE.

Così deciso in Frosinone il 17 settembre 2014.

il Relatore *Giannaliti* il Presidente *Julian*

